

Addì 16 dicembre 2008 in Trento,

tra

- **ANCE Trento - Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento**, rappresentata dal suo Presidente geom. Dante Pasqualini

e, in ordine alfabetico

- la **Fe.N.E.A.L. – U.I.L.** di Trento, rappresentata dal Segretario Generale sig. Paolo Ferrari;
- la **F.I.L.C.A. – C.I.S.L.** di Trento, rappresentata dal Segretario Generale sig. Stefano Pisetta;
- la **F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.** di Trento, rappresentata dal Segretario Generale sig. Massimo Bertolini;

si conviene

di precisare ed integrare come segue la disciplina delle **“PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI”** disposta dall'Allegato 33 all'Accordo 18 giugno 2008 di rinnovo del CCNL 20 maggio 2004, nel presente Accordo indicato come “Allegato 33”.

- 1) Il contributo di cui al 2° comma dell'Allegato 33 viene fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nella misura del 2,50%.

Tale contributo va calcolato sulla retribuzione costituita dagli elementi di cui al punto 3) lettera a) dell'articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004 percepita dagli apprendisti in forza per le ore di lavoro normale contrattuale prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Il contributo va versato dall'impresa alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.

Il gettito del contributo, unitamente agli interessi che matureranno sullo stesso, costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile.

- 2) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1) circa la decorrenza del contributo, la prestazione CIGO sarà erogata all'apprendista, ricorrendone le condizioni, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici che si verifichino dopo la data del 1° luglio 2009.

La prestazione è pari all'80% della retribuzione di cui al 2° comma del precedente punto 1).

La prestazione sarà erogata all'apprendista in presenza delle condizioni di cui ai primi due alinea del 3° comma dell'Allegato 33 nonché della iscrizione dell'apprendista alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, quale dipendente dell'impresa, per almeno 300 ore nei 12 mesi precedenti a quello nel quale si verifica l'evento meteorologico avverso.

- 3) Con riferimento a quanto previsto dal 4° comma dell'Allegato 33 l'impresa, ricorrendone le condizioni, eroga la prestazione all'apprendista dopo il rilascio da parte dell'Inps dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi metereologici per il cantiere in cui l'apprendista stesso era occupato.

In caso di sospensione dell'attività lavorativa per eventi metereologici nei mesi di dicembre e gennaio l'impresa, ricorrendone le condizioni, può erogare all'apprendista fino a 50 ore della prestazione anche prima del rilascio da parte dell'Inps dell'autorizzazione all'intervento CIG per il cantiere in cui l'apprendista era occupato.

- 4) La domanda di rimborso dell'impresa alla Cassa Edile, di cui al 5° alinea del 3° comma dell'Allegato 33, dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modulo approvato dal Comitato di Gestione della Cassa Edile cui va allegata copia dell'autorizzazione CIG rilasciata dall'Inps per i lavoratori con qualifica di operaio occupati nel medesimo cantiere dell'apprendista.

Alla domanda di rimborso dell'impresa alla Cassa Edile, nel caso di cui al 2° comma del punto 3), va allegata, anziché copia dell'autorizzazione all'intervento CIG rilasciata dall'Inps, copia della domanda di autorizzazione presentata dall'impresa per i lavoratori con qualifica di operaio occupati nel medesimo cantiere dell'apprendista.




Il rimborso avrà luogo solo in presenza delle condizioni di cui al 3° e 4° alinea del 3° comma dell'Allegato 33 nonché della regolare indicazione, nella denuncia mensile dei lavoratori alla Cassa Edile, del cantiere nel quale era occupato l'apprendista al momento del verificarsi dell'evento meteorologico avverso.

La Cassa Edile è tenuta ad effettuare il rimborso della prestazione erogata dall'impresa, tramite bonifico bancario o assegno, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

- 5) Nel caso di erogazione della prestazione di cui al 2° comma del punto 3), ove l'Inps non accogliesse la domanda di autorizzazione alla corresponsione della CIG presentata dall'impresa per motivi indipendenti dalla volontà di quest'ultima ovvero l'apprendista non riprendesse il lavoro per dimissioni, l'impresa stessa procederà al conguaglio della prestazione erogata all'apprendista sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo all'apprendista stesso. L'impresa provvederà a rimborsare la Cassa Edile delle somme così recuperate.
- 6) La documentazione che le imprese sono tenute a produrre per comprovare l'evento meteorologico nei casi di cui al 5° comma dell'Allegato 33 nonché nei casi di cantiere sul quale sono occupati solo apprendisti sarà individuata dal Comitato di gestione della Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ANCE Trento**  
Il Presidente  
geom. Dante Pasqualini



**F.e.N.E.A.L. – U.I.L.**


Il Segretario  
sig. Paolo Ferrari

**F.I.L.C.A. C.I.S.L.**

Il Segretario  
sig. Stefano Pisetta

**F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.**

Il Segretario  
sig. Massimo Bertolini



## PROTOCOLLO INTEGRATIVO

Addì 16 dicembre 2008 in Trento,

tra

- **ANCE Trento - Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento**, rappresentata dal suo Presidente geom. Dante Pasqualini

e, in ordine alfabetico

- la **Fe.N.E.A.L. – U.I.L.** di Trento, rappresentata dal Segretario Generale sig. Paolo Ferrari;
- la **F.I.L.C.A. – C.I.S.L.** di Trento, rappresentata dal Segretario Generale sig. Stefano Pisetta;
- la **F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.** di Trento, rappresentata dal Segretario Generale sig. Massimo Bertolini;

in riferimento all'Accordo provinciale di data odierna concernente la prestazione CIGO in favore degli apprendisti di cui all'Allegato 33 dell'Accordo 18 giugno 2008 di rinnovo del CCNL 20 maggio 2004,

si conviene quanto segue

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall'Accordo provinciale di data odierna citato in premessa, nell'ipotesi prevista dal 5° comma dell'Allegato 33, in cui l'impresa abbia alle dipendenze solo personale apprendista, così come nell'ipotesi in cui l'evento meteorologico avverso riguardi un cantiere sul quale sono occupati solo apprendisti, il rimborso della prestazione all'impresa è subordinato anche al parere vincolante di un Comitato tecnico insediato presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.




Tale Comitato:

- sarà formato da 6 membri designati pariteticamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti in Cassa Edile scelti fra i membri della Commissione provinciale per la CIG insediata presso la sede Inps di Trento. Il Direttore della Cassa Edile svolgerà le funzioni di Segretario;
- valuterà l'effettiva sussistenza delle cause metereologiche che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con gli stessi criteri utilizzati per l'esame delle domande di CIG presentate alla sede Inps di Trento;
- non dovrà comportare alcun onere per la Cassa Edile.

- 2) Nel mese di giugno 2010 le parti stipulanti il presente Protocollo si incontreranno per esaminare congiuntamente l'attuazione della prestazione CIGO in favore degli apprendisti di cui all'Allegato 33 dell'Accordo 18 giugno 2008 di rinnovo del CCNL 20 maggio 2004 ed all'Accordo provinciale sottoscritto in data odierna.

**ANCE Trento**  
Il Presidente  
geom. Dante Pasqualini



**F.e.N.E.A.L. – U.I.L.**  
Il Segretario  
sig. Paolo Ferrari

**F.I.L.C.A. C.I.S.L.**  
Il Segretario  
sig. Stefano Pisetta

**F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.**  
Il Segretario  
sig. Massimo Bertolini

